

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE per la Nucleo di Valutazione

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 DEL 28 GIUGNO 2000

- Art. 1 Oggetto*
- Art. 2 Attribuzione del Nucleo di Valutazione*
- Art. 3 Composizione e nomina*
- Art. 4 Rapporti con la struttura dirigenziale*
- Art. 5 Elementi di Riferimento della valutazione*
- Art. 6 Elementi per la valutazione dei risultati*
- Art. 7 Valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi*
- Art. 8 Procedure, tempi e modalità*
- Art. 9 Responsabili che cessano dal servizio durante il ciclo di valutazione*

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le attività e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 20 decreto legislativo 29 e art. 39 decreto legislativo 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - ATTRIBUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione è organo tecnico consultivo della giunta comunale, cui esprime proposte e pareri, nell'ambito delle funzioni sotto elencate:
 - a) Nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supporta sotto un profilo tecnico gestionale, la giunta comunale nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi alla dirigenza dell'ente attraverso la predisposizione di apposita relazione.
 - b) Esprime un parere di verificabilità in ordine ai programmi di lavoro e di attività definiti dai dirigenti, al fine di individuare gli indicatori per la valutazione del risultato delle prestazioni dirigenziali e consorzio la traduzione in coefficienti numerici. In questa prima sede esprime anche i parametri per l'erogazione del premio di eccellenza di cui al successivo art.7.
 - c) Esprime alla Giunta Comunale la valutazione tecnica in ordine ai risultati dell'attività svolta dalle strutture operative, ai risultati delle prestazioni dei responsabili dei servizi, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi programmatici.

Art. 3 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il nucleo di valutazione, composto dal segretario comunale e da altri due membri esterni alla struttura, scelti tra esperti di contabilità, gestione del personale o in discipline economico aziendali nonché tra personalità esperte nel controllo di gestione o nelle tecniche di valutazione degli enti locali.
2. Il nucleo di valutazione è nominato dalla giunta comunale con proprio provvedimento, nel quale sono definiti la durata in carica dei componenti dello stesso nel limite del mandato amministrativo della giunta ed il membro con funzioni di presidente.
3. Il sindaco, con proprio provvedimento, può nominare un dipendente con funzioni di segreteria del nucleo stesso.
4. L'indennità da attribuirsi ai componenti esterni è definita dalla giunta comunale.

Art. 4 - RAPPORTI CON LA STRUTTURA DIRIGENZIALE

1. I responsabili dei servizi sono tenuti a collaborare con il nucleo di valutazione per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quant'altro richiesto dal nucleo stesso.

2. I responsabili dei servizi in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con il nucleo.
3. Il nucleo, prima di procedere alla definitiva formulazione di una valutazione non positiva da rendersi in qualsiasi momento del procedimento valutativo può acquisire in contraddittorio la valutazione dei responsabili dei servizi.

Art. 5 - ELEMENTI DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE

1. Il nucleo assume quali elementi di riferimento della valutazione:
 - a) I programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica
 - b) I programmi di lavoro annuali e di attività dei settori, dei servizi e degli uffici.
 - c) Il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite alle strutture di competenza ;
 - d) Il bilancio delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali assegnate ;
 - e) Eventualmente una relazione intermedia ed altre in itinere che ciascun responsabile del servizio ritenga di trasmettere al nucleo di valutazione e alla giunta in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati ed agli eventuali vincoli che ne ostacolano il regolare conseguimento.
 - f) Le relazioni trimestrali redatte secondo appositi modelli e schede predisposte dal nucleo di valutazione e comunicate dalla giunta ai responsabili entro trenta giorni dall'approvazione dei programmi di lavoro di cui alla precedente lettera.
2. Gli elementi di cui al precedente comma sono raccolti anche con l'ausilio di sistemi informatici dalle strutture del servizio informativo e del controllo di gestione.

Art. 6 - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. Al fine della valutazione dei risultati, il nucleo di valutazione verifica in via prioritaria l'aderenza tra risultati raggiunti e obiettivi programmati, alla luce del valore degli indicatori qualitativi, quantitativi, economici e temporali individuati per ogni servizio nelle apposite schede di cui all'art 5, comma a, lettera f.

Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il nucleo di valutazione predispose una relazione contenente la valutazione delle prestazioni individuali dei responsabili, sulla cui base la giunta comunale formula la valutazione delle prestazioni degli stessi anche con riferimento a specifici istituti contrattuali.
2. Per la valutazione delle prestazioni individuali dei responsabili il nucleo assumerà in riferimento :

- a) Grado di conseguimento degli obiettivi verificato con criteri di cui al precedente art. 6.
- b) Capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e contemperando i complessivi impegni richiesti dalle funzioni.
- c) Capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune motivazioni tecnologiche e procedimenti con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo.
- d) Capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo connesse alle funzioni affidate con particolare attenzione agli aspetti di controllo di gestione.
- e) Quantità e qualità di lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificatamente assicurato al conseguimento dei risultati.
- f) Contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione di alla gestione di crisi e urgenze od a processi di cambiamento organizzativo.

Art. 8 - PROCEDURE, TEMPI E MODALITA'

1. Il nucleo di valutazione, per l'adempimento dei propri compiti ed al fine di attribuire gli opportuni rapporti con altri soggetti interessati, fissa autonomamente le modalità di esercizio della propria attività in coerenza con quanto indicato nelle disposizioni di cui al presente regolamento, avendo cura di assicurare comunque il diritto di informazione ai soggetti della valutazione. Tale fine è raggiunto anche mediante riunioni periodiche con i dirigenti.
2. Può inoltre avvalersi, a richiesta, dei dati ed elaborazione prodotti dal servizio personale e dal servizio ragioneria.
3. Al fine di effettuare le valutazioni cui lo stesso è chiamato, il nucleo acquisisce all'inizio del periodo annuale di valutazione, gli elementi di cui all'art. 5 lettera a - a d e successivamente gli elementi di cui alle lettere c e f.
4. Riferisce trimestralmente alla giunta comunale sui risultati della propria attività e presenta allo stesso organo, mediante una relazione intermedia da redigere entro il quindici agosto, propri considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire alla giunta stessa utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura.
5. Elabora un documento di valutazione finale da redigersi di norma entro il quindici di marzo dell'anno successivo a quell'oggetto di valutazione, il quale si articola in una relazione contenente la valutazione dei risultati e la valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi ed in allegato contenente dati, interpretazioni e suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa.
6. La relazione e l'allegato di cui il comma precedente vengono inviati al sindaco. Copia della valutazione delle prestazioni dei responsabili è inviata al servizio personale per l'inserimento del relativo fascicolo personale e per le comunicazioni a ciascun responsabile.

7. Il sindaco, ricevuti i documenti di cui al precedente comma cinque, nonché il rendiconto generale del responsabile del servizio finanziario, effettua le valutazioni di propria competenza in ordine all'attribuzione della retribuzione di risultato entro trenta giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione prevista dal presente comma.

Art. 9 - RESPONSABILI CHE CESSANO DAL SERVIZIO DURANTE IL CICLO DI VALUTAZIONE

1. Il responsabile del servizio che cessa dal servizio, trasmette al nucleo di valutazione una relazione contenente le informazioni relative al funzionamento della struttura diretta e l'indicazione dei risultati raggiunti nel periodo dell'anno in cui è stato in servizio entro trenta giorni dalla cessazione dello stesso.
2. Per i casi di cui al comma 1, il nucleo formula la valutazione della prestazione individuale entro un termine congruo per la determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico.